



Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Direzione Amministrativa

codice IPA: [cbimp_tv](#)

sede operativa: Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
c/o Provincia di Treviso (edificio n. 10)

CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA
FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE

sede legale: Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
codice fiscale: 00282090265



area omogenea organizzativa: [BIMdigitalPA](#)
codice univoco: [9Q3S9K](#) / codice AOO: [A3401E1](#)

telefono: +39 0422 421701
PEC: amministrazione@pec.bimdigitalpa.it
email: amministrazione@bimdigitalpa.it
sito internet: www.bimdigitalpa.it

Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA): presupposti normativi e indicazioni operative

[GUIDA aggiornata alla D.G.R. n. 438 del 22 aprile 2025]

In data 19 gennaio 2025 sono stati pubblicati nel B.U.R. n. 9 i regolamenti attuativi ai sensi degli articoli 7, 13, 17 e 22 della [legge regionale 27 maggio 2024, n. 12](#) recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

Conseguentemente, dal giorno successivo (20 gennaio u.s.) nella Regione Veneto la disciplina in materia di VINCA viene regolata dal Capo IV della L.R. 12/2024 e dal Regolamento attuativo n. 4 del 9 gennaio 2025.

Al tempo stesso, come disposto dall'articolo 21, comma 1, di detto Regolamento in combinato disposto con l'articolo 17 della L.R. 12/2024, cessa di avere efficacia la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017.

Invece, per le procedure di VINCA non ancora concluse alla data di entrata in vigore del citato regolamento, l'articolo 19 prevede che si applichi l'articolo 23, comma 3, della L.R. 12/2024.

Nello specifico, per quanto concerne la materia di VINCA nel BUR succitato sono stati pubblicati rispettivamente:

- il [regolamento regionale n. 4 del 9 gennaio 2025](#)
ad oggetto "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)",
- la [deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025](#)
ad oggetto "Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025",
- il [decreto del direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 3 del 15 gennaio 2025](#)
ad oggetto "Attuazione dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento".

Successivamente, con apposito [decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025](#) (pubblicato nel B.U.R. n. 26 del 21 febbraio u.s.) è stato approvato il [modulo](#) che deve essere fornito dal Proponente all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione nei casi di istanze che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

Da ultimo, con propria [D.G.R. n. 438 del 22 aprile 2025](#) (pubblicata nel [B.U.R. n. 59 del 9 maggio u.s.](#)) la Regione Veneto ha approvato l'elenco delle Autorità delegate per la VINCA. Per l'ambito della provincia di Treviso sono state individuate rispettivamente:

ai sensi dell' **articolo 15, comma 5, lettera a)**, della L.R. 12/2024:

- ▶ **Unione Montana del Grappa**

ai sensi dell' **articolo 15, comma 5, lettera b)**, della L.R. 12/2024:

- ▶ **Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)**
- ▶ **Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (AVISP)**

ai sensi dell' **articolo 15, comma 6**, della L.R. 12/2024:

► **Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

Ai sensi di detta D.G.R., le **Autorità delegate** esercitano le funzioni in materia di VINCA **esclusivamente** nell'ambito dei **procedimenti amministrativi incardinati presso le Amministrazioni comunali**.

L' **Amministrazione comunale**, nell'ambito del procedimento amministrativo di propria competenza, **trasmette la documentazione per la VINCA** - acquisita dal Proponente - **all'Autorità delegata**, da identificarsi rispetto al Sito della rete Natura 2000 coinvolto.


A tal riguardo, Vi proponiamo l' **elenco delle Autorità delegate** – disponibile nel sito *internet* regionale - ripartite per i Comuni nel cui territorio è presente e/o limitrofo un **sito della rete Natura 2000**.

Da ultimo, Vi rendiamo altresì disponibile una specifica **presentazione esplicativa** che la Regione ha predisposto ed illustrato in merito all'approvazione di detto elenco ad opera della **D.G.R. 438/2025**.

Regolamento reg.le n. 4/2025: definizioni (art. 2, c. 1, del Regolamento reg.le) [estratto]

- e) **autorità di sorveglianza ambientale**: soggetto a cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale (*Arma dei carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari - CUFA, Polizia di Stato, Polizia provinciale e Polizia Metropolitana, Polizia locale/urbana/rurale*)
- f) **procedimento di autorizzazione o approvazione**: finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'attuazione del P/P/P/I/A [Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività];
- g) **varianti sostanziali**: modifiche al P/P/P/I/A già sottoposto a positiva VINCA che **comportano l'incremento delle aree o il coinvolgimento di nuove aree** direttamente interessate dalle incidenze valutate o una modifica nelle tempistiche di esecuzione o la determinazione di nuove fonti di perturbazione
- h) **Sito**: ambito della rete Natura 2000 corrispondente ai proposti contesti rispetto ai quali va effettuata la VINCA:
- Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
 - Zone di Protezione Speciale (ZPS)

→ <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=219>



- i) **elementi di interesse comunitario**: *habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario di cui agli allegati I, II, IV della Direttiva 92/43/CEE e specie di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE*
- k) **incidenza**: **qualsiasi effetto negativo**, diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale di un Sito da un P/P/P/I/A

Procedure di VINCA

La VINCA si articola in **diversi procedimenti**, distinti per progressivi impatti ambientali. Tra questi, anche quella di valutazione impatti per le **“Manifestazioni temporanee”**.

Per ciascuno dei livelli di valutazione, la procedura si conclude con un **parere espresso motivato rilasciato dall’Autorità** per la VINCA.

In caso di procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**) e Valutazione d’Impatto Ambientale (**VIA**), la procedura di VINCA è **ricompresa** all’interno di dette procedure ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (*“Norme in materia ambientale” – TUA*).

Al di fuori di detti casi, la procedura di VINCA è **ricompresa all’interno dei procedimenti di autorizzazione o approvazione dei P/P/P//A** nel rispetto dei termini delle procedure di cui alle lettere B), D), E), F) e G) dell’Allegato Tecnico al Regolamento reg.le n. 4/2025.

Il **parere motivato** ha una validità di **5 anni** fatta salva la possibilità dell’Autorità per la VINCA di estenderla o ridurla in considerazione del crono-programma attuativo del P/P/P//A, della dinamicità ambientale degli ecosistemi, degli *habitat* o delle specie interessate, con riferimento ai termini di validità delle autorizzazioni o approvazioni previsti ai sensi di legge.

Per **interventi o attività** che possono risultare **ciclici ovvero replicabili** nell’arco temporale di validità del parere motivato, deve essere precisata nella documentazione per la VINCA la **cadenza** temporale con cui questi si attuano.

Il Proponente ha l’**obbligo di comunicare** alle autorità di sorveglianza ambientale competenti per territorio e al soggetto gestore del Sito, la **data di esecuzione** di tali interventi o attività con un anticipo di almeno 30 giorni.

NOTA BENE Il provvedimento di autorizzazione o approvazione deve riportare gli estremi del parere motivato, i relativi esiti e l’arco temporale di validità.

Il Proponente può presentare all’Autorità per la VINCA che ha rilasciato il parere motivato, almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di validità dello stesso, **motivata richiesta di proroga** finalizzata a consentire la conclusione del P/P/P//A.

Allegato Tecnico del Regolamento reg.le n. 4/2025: **“Procedure valutative” progressive** [sintesi delle procedure]

procedura A) Verifica Preventiva di P/P/P//A direttamente connessi e necessari alla gestione del sito

procedura B) Valutazione Preliminare (Livello I – *Screening* specifico)

procedura C) ^[1]

attività rientranti in P/P/P//A oggetto di valutazione preliminare (Livello I – Screening di pre-valutazione)

> riguarda situazioni sito-specifiche: interventi e attività, oggetto di procedimenti di autorizzazione o approvazione, tra i quali:

i) **manifestazioni sportive (competitive e non competitive) e altre iniziative in corrispondenza della rete infrastrutturale (strade, piste, ecc.) e di aree attrezzate esistenti**

procedura D) ^[1] Valutazione preliminare (Livello I – *Screening* di pre-valutazione)

procedura E) ^[1] Verifica di corrispondenza per i P/P/P//A pre-valutati

procedura F) Valutazione appropriata (Livello II)

procedura G) Valutazione in deroga (Livello III).

^[1] N.B.: le procedure C), D) ed E) rivestono particolare interesse per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee.

D) VALUTAZIONE PRELIMINARE DI UNA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA (Livello I – *Screening* pre-valutazione)

FASE 1 – Avvio della valutazione preliminare

La **REGIONE**:

1. effettua lo *screening* di pre-valutazione sulla base delle proposte avanzate dai Promotori degli interventi di cui al comma 1, lettera C)
2. entro 30 giorni dal ricevimento della proposta verifica l'ammissibilità
3. a conclusione della verifica, acquisisce la domanda di screening di pre-valutazione dai Promotori degli interventi, secondo modulistica e modalità di trasmissione disponibili nel sito *web* istituzionale dell'Autorità per la VINCA.

Da allegare alla domanda:

- a. format di supporto del proponente – *screening* di pre-valutazione [N.B.: a firma del proponente e, se ci sono condizioni d'obbligo, da un professionista esperto in possesso di qualificata esperienza in campo naturalistico/ambientale]
- b. relazione esplicativa di cui al comma 2, lettera C)
- c. proposta dei criteri per la verifica di corrispondenza di cui alla lettera E)

termini di procedimento: **60 giorni** dalla presentazione della domanda di *screening* di pre-valutazione

FASE 2 – Pubblicazione della documentazione e avvio consultazioni

La **REGIONE**:

1. pubblica nel sito *web*:
 - la domanda
 - il formulario
 - ogni altra documentazione (nel rispetto della *privacy*)
2. entro i 30 giorni dalla pubblicazione:
 - a. procede con la consultazione dei soggetti gestori che possono esprimere parere entro i 30 giorni
 - b. se del caso, riceve osservazioni per gli aspetti di cui all'articolo 4 del Regolamento

FASE 3 – Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria è effettuata dal soggetto **VALUTATORE**:

- entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni, la **Regione** può richiedere al Proponente (per una sola volta) eventuali integrazioni documentali
→ interruzione del procedimento
- entro 30 giorni, il **Proponente** deve presentare le integrazioni documentali.
Può presentare un'eventuale richiesta motivata di proroga; in questo caso, la Regione può concedere la presentazione delle integrazioni entro i successivi 90 giorni (rispetto alla comunicazione di proroga)
- se le integrazioni non vengono trasmesse nelle tempistiche fissate, oppure sono insufficienti per carenze o difformità, la procedura si conclude
→ la **Regione** archivia la procedura di VINCA
- la richiesta di integrazione e la documentazione integrative vanno pubblicate nel sito *web* istituzionale della Regione

(segue)

FASE 4 – Esito

Tenuto conto delle risultanze istruttorie favorevoli, la **REGIONE** assume propria **determinazione con parere motivato** per la quale, alternativamente:

- il P/P/P//A non determina incidenze significative sul Sito, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del Sito
- il P/P/P//A determina incidenze significative sul Sito, oppure permane margine di incertezza rispetto ad una possibile incidenza significativa

Nel **parere motivato** sono elencate:

- a) le condizioni d'obbligo per il Proponente del P/P/P//A pre-valutato che è tenuto ad attuare
- b) eventuali modifiche ai requisiti tecnici della tipologia P/P/P//A oggetto della procedura
- c) i criteri da adottare per lo svolgimento della verifica della corrispondenza per ciascun P/P/P//A prevalutato
- d) l'indicazione sull'obbligatorietà della comunicazione alle autorità di sorveglianza ambientali competenti

Infine, la **Regione** pubblica il parere motivato nel sito *web* istituzionale e lo comunica ai promotori degli interventi e delle attività

E) VERIFICA DI CORRISPONDENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PRE-VALUTATE

FASE 1 – Avvio della verifica corrispondenza

Il **PROPONENTE** presenta la **domanda** di verifica alle Amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione o approvazione, ovvero alla Regione (art. 15, c. 7, L.R. 12/2024), secondo modulistica e modalità di trasmissione disponibili nel sito *web* istituzionale dell'Autorità per la VINCA

Allega alla domanda il **format** di supporto del proponente – **screening** pre-valutato [a firma del proponente]

termini di procedimento: **30 giorni** dal ricevimento della istanza e documentazione dall'Autorità

FASE 2 – Istruttoria tecnico-amministrativa

- L'**AMMINISTRAZIONE** procede alla verifica di corrispondenza sulla base del **format** di supporto del Proponente
- sulla base delle evidenze istruttorie, può interrompere i termini del procedimento per richiedere al Proponente, per una sola volta, eventuali integrazioni.
Tale richiesta comporta la rielaborazione unitaria della documentazione allegata alla domanda.
- entro 30 giorni, il **Proponente** presenta le integrazioni documentali.
- se le integrazioni non vengono trasmesse nelle tempistiche fissate, oppure sono insufficienti per carenze o difformità, la procedura si conclude
→ l'**Amministrazione** da corso all'archiviazione della procedura di VINCA, che determina la conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione P/P/P//A

FASE 3 – Esito

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, l'**AMMINISTRAZIONE** completa la **verifica** che può risultare:

- **positiva**
 - tutti i criteri per la verifica sono soddisfatti
 - entro 15 giorni, l'Amministrazione comunica l'esito della verifica di corrispondenza alle Autorità di sorveglianza ambientale
- **negativa**
 - sono emerse difformità, ovvero incongruenze con la tipologia di P/P/P//A pre-valutata
 - l'Amministrazione richiede l'attivazione della procedura di VINCA, di cui alle lettere B) e F) dell'Allegato Tecnico del Regolamento reg.le n. 4/2025

L'Amministrazione titolare del procedimento è tenuta a predisporre e conservare il registro degli interventi o attività riconducibili alla tipologia di P/P/P//A pre-valutato, da pubblicare semestralmente (1° gennaio / 1° luglio)

Gestione delle procedure di VINCA

Per gli effetti della previsione di cui all'articolo 4 della [L.R. 23 dicembre 2022, n. 31](#), per "assicurare coerenza e congruità nell'attuazione delle procedure di valutazione ambientale e favorire l'integrazione dei regimi amministrativi tra i vari soggetti coinvolti nei procedimenti", la Regione promuove e sviluppa una propria soluzione tecnologica ([portale regionale](#)).

Trattasi, per i casi di specie, di una gestione telematica delle procedure che persegue finalità di miglioramento, efficientamento e digitalizzazione dell'attività valutativa, volta ad assicurare coerenza e congruità nell'attuazione delle procedure di valutazione ambientale e favorire l'integrazione dei regimi amministrativi tra i vari soggetti coinvolti nei procedimenti.



→ <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca>

Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali della Regione Veneto n. 15 del 17 febbraio 2025

Con l'adozione del [decreto direttoriale n. 15 del 17 febbraio 2025](#), la Regione Veneto ha rilevato la necessità di integrare la propria modulistica con un ulteriore [modulo](#) per i casi in cui un P/P/P/IIA – ivi compreso lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione temporanea - non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

A tal riguardo, la stessa Regione riconosce che "l'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione è tenuta ad acquisire dal Proponente del P/P/P/IIA il predetto [modulo](#), con cui si dà atto della sua localizzazione all'esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell'assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti OVVERO della sua localizzazione all'interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, [al fine di non dar seguito all'attivazione delle procedure valutative](#) di cui all'allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025".

NOTA BENE Definizioni (art. 2, c. 1, della L.R. 14/2017) [estratto]

- d) **impermeabilizzazione del suolo**: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera; tale cambiamento si verifica principalmente attraverso interventi di urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature;
- e) **ambiti di urbanizzazione consolidata**: l'insieme delle [parti del territorio già edificato](#), comprensivo delle [aree libere intercluse o di completamento](#) destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di [aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive](#), delle [infrastrutture](#) e delle [viabilità](#) già attuate, o in fase di attuazione, nonché le [parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato](#) e i [nuclei insediativi in zona agricola](#). ...

In riferimento a detto [modulo](#) la Regione ha previsto che:

- deve essere depositato dal Proponente (o un suo consulente) [in allegato alla pratica per lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione temporanea](#)
- deve essere utilizzato [nei soli casi in cui l'intervento proposto NON rientri](#) nel campo di applicazione della disciplina in materia di [VINCA](#).
- [per questi casi non si rende necessaria l'attivazione delle procedure valutative](#) di cui all'allegato tecnico del Regolamento reg.le n. 4/2025

- il modulo prevede di confermare la sussistenza dei seguenti **REQUISITI**:

REQUISITI
<ul style="list-style-type: none">■ → Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati con la disciplina statale e regionale in materia di misure di conservazione ovvero con gli eventuali Piani di Gestione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).¶■ → Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i regimi di tutela delle specie animali e vegetali, di cui agli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, nelle loro aree di ripartizione naturale.□

- per giustificare l’esenzione dalla VINCA deve sussistere ed essere selezionata una delle seguenti **CONDIZIONI RICONOSCIUTE**:

CONDIZIONI RICONOSCIUTE¶ [Selezionare la/e casella/e pertinente/i]□
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> → Il P/P/P/I/A è localizzato all’esterno dei siti della rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgono tali siti direttamente o indirettamente.¶<input type="checkbox"/> → Il P/P/P/I/A ricade all’interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.□

Sanzioni

- 1) **articolo 18 del Regolamento reg.le n. 4/2025**

1. Le violazioni di minore rilevanza di cui all'**articolo 16, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12** si riferiscono ai casi di assenza o difformità **rispetto alla verifica di corrispondenza** per i P/P/P/I/A pre-valutati di cui alla lettera E) dell'Allegato Tecnico al presente regolamento.

- 2) **articolo 16 della L.R. 12/2024 “Sanzioni in materia di VINCA”** [estratto]

1. **Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:**

- a) il pagamento di una somma **da euro 3.000,00 a euro 10.000,00** a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività **in assenza** della preventiva VINCA;
- b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività **in difformità** dalla VINCA

2. **Nei casi di violazioni di minore rilevanza**, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad **un quinto delle rispettive sanzioni minime**.

3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
- b) le dimensioni dell'area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
- c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.

4. L'**irrogazione** delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al **soggetto individuato con provvedimento dell'autorità** di cui all'articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.

5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'**articolo 304 e seguenti del TUA**.

6. Le autorità delegate ai sensi dell'articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 15 della presente legge.

3) **articolo 304 del [D.Lgs. 152/2006](#)** “Azione di prevenzione” [estratto]

1. *Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.*
2. *L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

Aggiornamento guida a: [maggio 2025](#)

I Funzionari apicali di Elevata Qualificazione
AOO BIMdigitalPA - Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Chiara Martin

Responsabile dei
Servizi e Progettualità Unipass

Marco Cescon

Responsabile dello Sportello Unico Commercio (S.U.C.)
e del Servizio Manifestazioni Temporanee